

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

519^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CORTE DEI CONTI

Relazione sulla gestione finanziaria di enti
Pag. 26290

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 26290

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 26289

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 26289

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 26289

Discussione e approvazione:

« Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (1415) d'iniziativa del deputato Napoli e di altri deputati; del deputato Miotti Carli Amalia e di altri deputati (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

ARGIROFFI 26309

COLELLA, *relatore* 26316

DAL CANTON Maria Pia, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 26316

DI PRISCO Pag. 26314

TREU, *relatore* 26315

Votazione del testo unificato dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa del senatore Pellicanò e di altri senatori; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), d'iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" » (576), d'iniziativa del senatore Caron e di altri senatori (*Relazione orale*). Approvazione col seguente titolo: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" »:

DINARO 26294

DINDO 26299

FERRONI 26291

PELLICANÒ 26298

INTERROGAZIONI

Annunzio 26317

Annunzio di risposte scritte 26317

Presidenza del Vice Presidente GATTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583 » (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (1534-B);

Deputato **CICCARDINI.** — « Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali » (1820);

Deputati **DEGAN** e **GIOIA.** — « Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale » (1821);

Deputati **LEVI ARIAN** Giorgina ed altri; **IANNIELLO** ed altri; **LEVI ARIAN** Giorgina ed altri; **MENICACCI** e **NICOSIA**; **IOZZELLI**; **NANNINI** e **SGARLATA**; **BORGHI** ed altri; **LOBIANCO** ed altri; **MANCINI** Vincenzo ed altri; **FRANCHI** ed altri; **GIRAUDI** ed altri. — « Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale » (1822);

Deputato **LONGONI.** — « Ulteriore proroga al 31 dicembre 1972 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale » (1823).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BALDINI e **BARTOLOMEI.** — « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1788), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonchè su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante » (1802), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annuncio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: **COPPO** ed

altri. — « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224) e: « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 16 luglio 1971, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato i seguenti disegni di legge « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119) e: **BLOISE** ed altri: — « Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici » (1165), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola ».

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, per gli esercizi 1967, 1968 e 1969, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercizi 1968 e 1969 e della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 (*Doc. XV, nn. 29, 55 e 113*); dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento

dei lavoratori dell'industria, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV, nn. 5 e 77*); dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per gli esercizi 1969 e 1970 (*Doc. XV, n. 100*) e dell'Istituto per l'Oriente, per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 (*Doc. XV, n. 112*).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Votazione e approvazione del testo unificato dei seguenti disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (22), di iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), di iniziativa del senatore Pellicanò e di altri senatori; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), di iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "la Biennale di Venezia" » (576), di iniziativa del senatore Caron e di altri senatori
(Relazione orale)

Approvazione del testo unificato col seguente titolo: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "la Biennale di Venezia" » (576), di iniziativa del senatore Caron e di altri senatori

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto per la votazione del testo unificato dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (22), di iniziativa del senatore Codignola e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), di iniziativa del senatore Pellicanò e di altri senatori; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova "Biennale" di Venezia » (526), di iniziativa del senatore Gianquinto e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "la Biennale" di Venezia »

(576), di iniziativa del senatore Caron e di altri senatori.

Ricordo che era stata autorizzata la relazione orale.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferroni. Ne ha facoltà.

FERRONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che sarebbe forse opportuno ricordare le vicende parlamentari che hanno preceduto il passaggio di questa nuova legge-statuto sulla Biennale di Venezia e ricordare, il lungo cammino per liberare questa istituzione dalle strettoie di uno statuto ispirato ad una concezione autoritaria, centralizzatrice, burocratica dello Stato; per darle finalmente un più ampio spazio di vita, una più ricca autonomia di scelte, di attività, di iniziative, un maggiore respiro e una maggiore libertà di espansione artistica e culturale; per garantirle anche — il che conta molto — una sicurezza economica mai goduta in passato, condizione questa niente affatto secondaria per un'effettiva indipendenza ed una non condizionata libertà di azione; ma mi priverei del tempo assai limitato che il Regolamento concede, necessario a dire le essenziali ragioni del voto positivo del Gruppo socialista. Mi riservo, ove ciò sia possibile, di aggiungere al testo stenografico una breve nota cronologica di tutti i tentativi messi in atto da più parti politiche, nel giro di un ventennio, per smantellare una delle molte bardature fasciste che tante remore e tanto danno hanno provocato e provocano allo sviluppo democratico delle nostre istituzioni. E ciò quale *memento*, inteso a stimolare lo spirito critico ed anche autocritico di molti dei nostri colleghi.

Mi limito quindi qui a ricordare che di quest'esigenza di rinnovamento degli enti culturali del nostro Paese, che veniva dalla parte più illuminata del mondo della cultura, si comincia a parlare, alla Camera prima e poi al Senato, sin dal 1950; che si arriva appena nel 1958 a creare una commissione di studio; e che inizia proprio dal 1958 la presentazione di progetti di legge particolari per la Biennale di Venezia, che assommano, da allora ad oggi, se il mio

conto è esatto, a ben 19, provenienti da varie parti politiche, tutti miseramente caduti con la fine delle varie legislature.

GIANQUINTO. Per l'opposizione di tutti i Governi che sono rimasti attaccati alla legislazione fascista.

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, il senatore Ferroni è appena all'inizio...

GIANQUINTO. Ma è un'integrazione al suo discorso. Quanto il senatore Ferroni dice è vero e lo sottoscrivo anch'io, però bisogna aggiungere che tutti i Governi sono rimasti attaccati alla legislazione fascista.

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto permetta al senatore Ferroni di svolgere i suoi argomenti.

FERRONI. Se il collega Gianquinto mi consentirà di parlare credo che ci troveremo in definitiva d'accordo su molte cose, oltre che su quello che ho detto poco fa. Però mi consenta di parlare e non faccia il « Pierino », terribile come sempre.

GIANQUINTO. Guardi, senatore Ferroni, che io non la stavo contestando.

FERRONI. Dicevo che questi 19 progetti, tranne quello che stiamo discutendo, sono tutti miseramente caduti alla fine delle varie legislature. Collega Gianquinto, non dirò se sia stato un bene o un male che, arrivato ormai al traguardo dell'approvazione, cadesse, il 10 marzo 1968, a meno di 24 ore dalla fine della legislatura, il progetto dei partiti di maggioranza, accolto anche — è bene ricordarlo — dai partiti di opposizione, pur con riserve, anche giuste, che troveranno del resto notevole accoglimento nel progetto di legge che stiamo oggi per approvare. Non ne ricorderò i motivi per non apparire polemico e non provocare — ma il mio tentativo è inutile poichè le reazioni già ci sono — reazioni polemiche. Nè formulerò ipotesi

sull'effetto che l'approvazione di quella legge avrebbe avuto sulla pubblica opinione.

Sta di fatto che nei mesi successivi avemmo quella esplosiva protesta che tutti noi ricordiamo e che pose in crisi seria e grave la vita stessa della Biennale minacciata allora, e più volte in seguito di completa paralisi. Comunque si giudichi quest'avvenimento, cioè la protesta, la contestazione, non c'è dubbio, a mio parere, che esso è servito a smuovere certa pigrizia mentale, certo quietismo politico cui mi riferivo precedentemente nell'accennare alle vicende dei disegni di legge. E se è vero che la contestazione ha largamente travalicato i confini del problema stesso della Biennale, divenendo in taluni momenti, e per iniziativa o con il consenso e l'appoggio di certe forze politiche, mezzo di protesta globale, spesso confusa e contraddittoria, è anche vero che di quella protesta, fatta di tante deludenti esperienze passate, di ribellioni contro una classe politica incapace di seriamente affrontare e risolvere questo problema di rinnovamento degli enti culturali italiani, gli aspetti non utopistici, non astratti, non nichilisti della contestazione, ma quelli veramente rispondenti alla realtà del nostro tempo, alle esigenze democratiche di un Paese che vanta una Costituzione avanzata da rispettare e da attuare, questi aspetti verranno accolti dai più, pur con le cautele e le riserve comprensibili di quella parte politica più timorosa di perdere posizioni di controllo e di potere ininterrottamente godute per 25 anni. Verranno accolti e si rifletteranno nella legge che insieme — voglio ricordarlo a coloro che non la voteranno — abbiamo elaborato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare di poter dire che con questa legge il Senato ha dimostrato notevole sensibilità e soprattutto intelligenza del nuovo che avanza irresistibilmente nella nostra società. Certo, come tutte le leggi fatte dagli uomini, anche questa potrà dimostrarsi non esente da mende e forse anche da errori che sono sfuggiti alla nostra buona volontà e alla nostra passione di fare il meglio. Ma questa legge offre possibilità non mai esistite in passato di mettere in movimento

nuove forze intellettuali, artistiche, culturali di tutti i settori della vita sociale che potranno, in un auspicabile spirito di collaborazione e non di sterile e spesso confusa contestazione, offrire nuova linfa a quest'antico e rinnovato organismo veneziano: veneziano per nascita, per tradizione e per prestigio d'arte. In realtà italiano e internazionale, come è appunto italiana e internazionale la città più ricca di tesori artistici: Venezia, appunto.

Si è parlato e si è scritto, a proposito di questo statuto, di una « Biennale dimezzata ». E questo perchè sarebbero state respinte talune delle proposte avanzate in particolare da parte comunista. Non posso enumerarle tutte (un centinaio circa, molte delle quali peraltro accolte) perchè il quarto d'ora a disposizione dovrebbe essere di gran lunga superato; mi limiterò ad alcune di esse delle quali si è parlato anche stamane, chiarendo, per sintesi, i motivi del nostro rifiuto.

In primo luogo l'elezione diretta da parte delle categorie interessate, associazioni sindacali e professionali, dei cinque membri del consiglio cooptati, potrebbe sembrare lì per lì il mezzo più democratico di elezione; anche il più suggestivo. Ma non è così. Io chiedo: come mettere insieme, ad esempio, per questa elezione nell'auspicata forma assembleare, quella dozzina di sindacati che raccolgono una parte, solo una parte e non la maggiore, dei 20-25 o forse 30.000 pittori e scultori italiani? Come questo sia possibile i presentatori della proposta non l'hanno detto. E come mettere insieme le 3-4 associazioni di autori cinematografici, di musicisti, di critici eccetera, organizzazioni che si creano, si scindono, si ricompongono per mille diverse ragioni, che spesso non sono nemmeno associazioni sindacali o di categoria ma raggruppamenti dai legami tanto estemporanei quanto effimeri?

La cooptazione, quindi, resta il mezzo di assoluta garanzia? Io non lo so; forse non lo è; forse fin dalla prima cooptazione raccoglieremo proteste ed insulti da quelli, inevitabilmente esclusi, ma non vedo, veramente, sinceramente, mezzo migliore di

questo, atto a garantire un minimo di legittimazione democratica per i cooptati.

Secondo: la creazione, per legge, di un « centro permanente di studi e di ricerca » non significava forse, se accettato, una duplicazione di organi operanti anche a questi fini, quali, per esempio, il consiglio direttivo e le commissioni dei quattro settori?

A nostro parere sarebbe un elemento di turbamento, pericoloso, ragione di conflitto questo sì permanente, tra gli organi suddetti ed il proposto centro di studi e di ricerche, che alla fin fine, egregi colleghi comunisti, niente vieta al futuro organo dirigente della Biennale di istituire, nei modi e nei tempi che esso riterrà più utili e convenienti; cosa che la legge consente largamente e pienamente.

Così dicasi per la proposta di imporre per legge la creazione di un « centro di elaborazione di musica elettronica ». Non so perchè, poi, solo di musica elettronica (*interruzione del senatore Dinaro*) ... e non di altri strumenti, che so, strumenti a fiato, organi idraulici, o ...

P R E S I D E N T E . L'arte non si elabora.

F E R R O N I ... strumenti esotici, africani, asiatici eccetera. Musica elettronica. Benissimo; non ho niente contro di essa, anche se, personalmente, mi produce un senso di irritazione; certo perchè sono uomo all'antica... (*commento del senatore Gianquinto*); ma comunque non ho niente contro di essa. Credo però, onorevoli colleghi, che la sede migliore per un centro di studi sarebbe non la Biennale, ma semmai il grande, antico, illustre conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che è la sede naturale di studio di ogni genere di musica. Collega Gianquinto, non so se lei si è informato del costo di un impianto come quello che lei propone ...

G I A N Q U I N T O . Sì, costa attorno agli 80 milioni.

F E R R O N I . L'unico esistente in Italia, lo Studio di fonologia musicale della

RAI di Milano, costa, al valore attuale e non al momento dell'impianto, 77 milioni circa. Non è una cifra insopportabile per un bilancio della Biennale che raggiungerà il miliardo e mezzo solo con i contributi dello Stato e degli enti locali; per cui non rappresenta un problema grosso quello di concordare liberamente con il conservatorio, e magari di creare anche una cattedra per la musica elettronica, l'impianto, di questo centro da lei tanto desiderato. Ma imporlo per legge sarebbe, ci pensi, un grosso errore.

Vi è la pretesa, infine, di imporre, sempre con un articolo di legge, si badi, a tutti gli enti artistici italiani, musicali, teatrali eccetera, dalla RAI-TV alle gallerie d'arte a gestione pubblica, ai teatri, alle sale di concerto, di subordinare la loro programmazione annuale ad eventuali richieste di utilizzo da parte della Biennale. Il tutto gratuitamente, senza oneri per la Biennale ed a carico esclusivo degli enti ospitanti, le cui esigenze d'ordine economico non sono state considerate minimamente, è evidente, dai proponenti quest'articolo.

Come si fa a non capire quanto sia pretesa assurda, ingiustificata, questo tipo di predominio assoluto della Biennale su qualsiasi altro ente artistico italiano? Non capire che suonerebbe, senza dubbio, violenza all'autonomia organizzativa ed economica di questi enti? Ciò è inaccettabile per ragioni di equità, di opportunità e per ragioni di principio, a mio modesto parere. La Biennale, del resto, potrà sempre concordare liberamente con chicchessia, con qualsiasi istituto d'arte, con qualsiasi teatro, con qualsiasi galleria pubblica con qualsiasi ente culturale il trasferimento di opere o spettacoli o mostre o concerti od altro, ma in un accordo tra pari in un accordo rispettoso dell'autonomia, delle esigenze organizzative, artistiche ed economiche di quegli enti.

Non vedo, quindi, le ragioni vere di un voto negativo. Ed è caduta quella che abbiamo considerato una presenza eccessiva, ingiustificata, potenzialmente oppressiva dell'Esecutivo nel consiglio direttivo della Biennale. Oggi è pressochè scomparsa (da 4 Ministeri ad uno soltanto) ed

ogni minaccia di controllo di merito sulle iniziative e sulle attività della Biennale è ridotta ai limiti minimi imposti dalla nostra legislazione.

È poco tutto questo? È molto di più di quel 50 per cento di positivo che tuttavia spero sinceramente e non *obtorto collo*, l'opposizione comunista ci riconosce.

La relazione del collega De Zan, al quale dò atto volentieri della serietà, della larga apertura dimostrata, dell'impegno politicamente serio con il quale ha affrontato questo difficile compito, ha già detto quanto era necessario per lumeggiare gli aspetti innovatori della legge. Non è il caso — del resto non ne avrei il tempo — di aggiungere altro.

Concludendo, signor Presidente, ritengo che abbiamo predisposto, con questa legge, norme atte veramente a trasformare la Biennale in quell'organismo di ricerca, di promozione artistica e culturale, la più ampia oggi realisticamente possibile, che era ed è nelle aspirazioni di tutto il mondo culturale italiano. Le abbiamo, per la prima volta, garantito una sicurezza economica minacciata, sempre, come per tutti gli istituti artistici e culturali italiani, dagli scarsi contributi, dai ritardi, dagli enormi oneri passivi della situazione attuale.

Abbiamo peraltro messo una valvola di controllo altamente morale, che dovrebbe servire di esempio per altri enti, intesa a contenere le spese sul limite dei contributi; e di recuperare, in caso di volontaria o involontaria spesa maggiore, nell'annata successiva i disavanzi di quella precedente. Questo perchè esiste proprio un margine di possibilità ampio, di sicurezza di finanziamenti, di stabile e non incerta e precaria disponibilità di mezzi.

Credo si possa affermare e auspicare che tutta la legge sarà un esempio per gli altri enti artistici e culturali italiani. Fin dal primo articolo lo spirito della legge emerge in modo non equivoco. A questo articolo si ispira tutto il testo della legge. Una legge al servizio di un mondo, quello dell'arte, affascinante anche se estremamente complesso e difficile per le caratteristiche stesse degli uomini che lo compongono: uomini di sensibilità affinatissima, più di altri in grado di

captare e di indicare nelle loro opere (pittura, scultura, cinema, teatro) i problemi, le angosce, gli errori e gli orrori e insieme le bellezze della loro epoca, le esaltanti illusioni e le speranze degli uomini del loro tempo. È agli artisti, veri, amati e talvolta vituperati, che abbiamo pensato nel formulare questa legge. È alla loro intelligenza, alla loro sensibilità che dobbiamo soprattutto affidarla, perchè ne controllino l'uso e ne stimolino la piena attuazione, secondo lo spirito che ci ha animati nel prepararla, rifuggendo da atteggiamenti anche comprensibili, anche nobili, di individualismo di persona, di categoria o di gruppo; di sdegnoso isolamento ponendosi essi, per primi, a servizio di quella parte — tanta parte — della nostra società ignara o derubata del bene prezioso dell'arte. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dinaro. Ne ha facoltà.

D I N A R O . Dirò brevemente, onorevole Presidente, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, talune delle ragioni di fondo che ci hanno indotto a chiedere la remissione in Aula del disegno di legge sullo statuto della Biennale di Venezia nel testo approvato dalla Commissione, e per le quali ragioni daremo qui il nostro voto contrario.

Brevemente, ma il più concretamente possibile.

In via preliminare, noi ci opponiamo ad ogni dichiarazione di principio destinata a restare tale, secondo un malvezzo inaugurato a suo tempo dalla stessa Costituzione e poi sempre più diffuso, intendendosi, con una prassi ormai congenita, dare mediante simili norme o dichiarazioni di principio un contentino a quelle istanze politiche cui si intende fare omaggio.

Che vuol dire infatti, onorevoli colleghi, all'articolo 1 che la Biennale « promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca »? Tali compiti sono già previsti nella natura stessa dell'Ente; sotto: nearli significa voler dar loro un accento preminen-

te e tendenzioso che spiace constatare nell'atto di nascita di una tra le massime manifestazioni culturali italiane.

E che vuol dire ancora, onorevoli colleghi, sempre all'articolo 1, che la Biennale di Venezia « agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale »? Qui nel bronzo si sente dissonare il piombo. Chè, se veramente la Biennale volesse agevolare la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale, si assumerebbe (come osservavo in Commissione) un compito tanto immane da sopravanzare il potere dello Stato che a tanto, evidentemente, non è ancora riuscito: prova ne sia la riforma della scuola, dato che la conclamata partecipazione delle masse alla cultura non può essere attuata se non a livello di educazione civica, prima ancora che artistica e culturale. Si tratta quindi di dichiarazioni di principio destinate a rimanere tali: bronzo che ha la pretesa di essere tale ma che si rivela piombo, come dicevo; frasi che vogliono apparire di nobile metallo e che si rivelano poi nemmeno di argilla, ma addirittura di terra bagnata! Tanta piaggeria, da parte di determinati settori, sinceramente dispiace; a meno che non si voglia intendere che l'agevolazione offerta ad ogni ceto sociale per la partecipazione alla vita artistica e culturale non si concreti poi molto peregrinamente, come di fatto si concreta, nella riduzione ferroviaria di cui parla l'articolo 32, laddove si prevedono congrui sconti ferroviari (o piuttosto incongrui) per chi voglia visitare le manifestazioni organizzate dall'Ente biennale di Venezia.

E passiamo all'articolo 2. All'ultimo comma, lettera *d*), di quest'articolo, leggiamo che l'Ente biennale ha il compito di « pronunciarsi, con motivata relazione... sui progetti di nuove forme di produzione artistica proposti da singoli o da gruppi » (e figuriamoci questa necessità di dover esaminare tutte le attività proposte ed i probabili mostri generati dal « sonno della ragione » di gojesca memoria) offrendo loro — aggiunge il comma — se accolte, « le condizioni necessarie per una libera manifestazione ».

Libera da chi, da che cosa, onorevoli colleghi della maggioranza? E le condizioni di cui si parla sono forse quelle economiche, come dovrebbe sembrare che siano? Vogliamo porre per caso un obbligo di finanziare la libertà? Bell'atto di libertà, in sè, questo che nasce da una imposizione!

Ma proseguiamo nella nostra breve indagine.

All'articolo 10 constatiamo che nel consiglio direttivo dell'Ente biennale mancano i rappresentanti di quei dicasteri — altrove così pesantemente impegnati o fattivamente presenti — direttamente interessati anche per la spesa che grava sui loro capitoli di bilancio: ci riferiamo ai Dicasteri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, citati tutte le altre volte in cui bisogna pagare e star zitti.

Il Governo, che pure aveva avvertito l'esigenza elementare della presenza in seno al consiglio direttivo dell'Ente di una rappresentanza per ciascuno dei due Ministeri in questione, è stato battuto in Commissione e ha taciuto, accomodante come sempre. Così la rappresentanza del Governo-amministrazione è inesistente, là dove invece il Governo stesso è presente quale entità politica — ahinoi! — con un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vogliamo rilevare soltanto lo slittamento politico, la radicalizzazione e strumentalizzazione che si continua a fare di ogni pretesto culturale, annientandone la natura originaria verso occasioni e gestioni di potere. E l'esempio della recente nomina del signor Mario Penelope a vice commissario per le arti figurative della Biennale di cui ha ampiamente parlato il collega Premoli stamane, è al riguardo illuminante quanto mortificante: la nomina di un uomo dichiaratamente di sinistra contestato sul piano delle capacità culturali proprio da esponenti della stessa cultura di sinistra (vedi Russoli per tutti)!

Ma torniamo allo schema di statuto.

Leggiamo, all'ultimo comma dell'articolo 10, che le deliberazioni di cui alla lettera *n*) — quelle deliberazioni sulle indennità del personale cui accennava il collega Premoli e delle quali giustamente, a mio avviso, vo-

leva e chiedeva la pubblicità — sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del tesoro (quindi, non concerto: un puro atto di imperio), entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Andiamo a vedere di che tratta la lettera n). L'ho già accennato: delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo dell'Ente, al collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e giurie ed agli esperti. Ora, a parte il termine brevissimo che è previsto dalla norma (in tre mesi, infatti, la Presidenza del Consiglio dovrebbe — con la nota celerità burocratica italiana — prendere visione degli emolumenti, sentire il Ministro del tesoro ed approvare), preoccupa ed impensierisce l'abuso politico che è facilissimo prevedere: la Presidenza stessa non si pronuncia nel termine per motivi di opportunità politica. Perchè allora non si è ricorsi all'ovvia soluzione dell'anticipo, salvo conguaglio, ad approvazione eventualmente avvenuta?

Il discorso è identico, ma ancora più pesante, all'articolo 11. Il regolamento dell'Ente biennale, nel quale è previsto anche il trattamento economico dei dipendenti, deve essere approvato entro 90 giorni dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono sentiti il Ministro della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Non si parla — incredibile ma vero! — del Ministero del tesoro. Trascorsi i tre mesi, anche qui il regolamento s'intende approvato e diventa esecutivo.

Ma insomma, onorevoli colleghi, che significato ha tutto questo? Si intende codificare *a priori* un atto di sfiducia verso l'Esecutivo da parte degli stessi partiti della maggioranza? Diversamente, perchè prevedere in termini brevissimi di decadenza la sua inerzia? O non si tratta piuttosto di un invito ad una condizione di tipo familiare (e sappiamo, per lunga esperienza ormai, di che famiglia si tratti)?

Resta ora da esaminare — *venenum in cauda* — uno degli argomenti più delicati dello Statuto: la pubblicità delle sedute di cui all'articolo 13 che costituisce, a nostro

avviso, il più grave cedimento della maggioranza alle posizioni dell'estrema sinistra. E non comprendiamo davvero se l'onorevole Spigaroli, che ha parlato stamane a nome della sua parte politica, troverà anche su questi punto motivo di compiacimento.

S P I G A R O L I . Lo ho già trovato, visto che ho già parlato.

D I N A R O . Non credo, perchè era di avviso assai diverso in Commissione.

Con il secondo comma dell'articolo 13 giungiamo, infatti, all'ultimo e più grave ostacolo posto, per piaggeria, appunto, alle istanze della sinistra e per malinteso senso dell'esercizio della libertà e della democrazia, al meccanismo funzionale e decisionale dell'ente; un ostacolo che da solo giustificherebbe il richiesto rinvio in Aula e il rigetto di tutto il provvedimento. Si legge, infatti, nel comma citato: « Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti a), h) e r) del secondo comma dell'articolo 10, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone ». Le materie in argomento, onorevoli colleghi, sono in primo luogo, al richiamato punto a), il piano quadriennale di massima per le attività dell'ente, e cioè, in sostanza, la decisione dell'indirizzo culturale dell'ente stesso per un intero periodo di gestione, la sua stessa causa di esistenza.

Ben coscienti della necessità della dimostrazione di come si è formato l'indirizzo ideologico (ideologico in senso culturale, ovviamente, non politico o partitico) di chi gestisce a livello direttivo la Biennale di Venezia, e soprattutto di rendere noto a quali risultanze esso sia pervenuto, abbiamo proposto in sede di Commissione un emendamento, approvato in quella sede medesima, di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 in discussione. E cioè: « I verbali delle adunanze del consiglio direttivo sono a disposizione del pubblico ». Tale nostro emendamento mirava ad eliminare la pubblicità delle sedute del consiglio direttivo. L'esigenza di pubblicità, infatti, garanzia di una effettiva democraticità delle adunanze stesse,

ci è sembrato dovesse essere salvaguardata, nel modo da noi suggerito e approvato, non oltre le elementari norme di riserbo che debbono salvaguardare la tranquillità di ogni consiglio direttivo nelle fasi programmatiche e deliberative della sua attività.

La maggioranza ha però voluto anche la pubblicità delle sedute o di determinate sedute. Ora, onorevoli colleghi, aprire al pubblico le adunanze del consiglio direttivo della Biennale, laddove esso si trovi a dover valutare, in base a criteri squisitamente soggettivi, un intero indirizzo culturale, significa turbare l'equilibrio del consiglio stesso costringendolo — secondo sistemi ormai noti e in atto da qualche anno nel nostro Paese — a rendere conto delle sue ragioni a gruppi anche di facinorosi più o meno strumentalizzati che possono avere interesse, su base politica — e quindi non culturale — a indirizzare le scelte in certe direzioni piuttosto che in altre.

In nessun caso il consiglio direttivo, costretto a rendere conto delle ragioni *pro* e *contra* ogni singolo argomento, deve essere distolto, mediante l'intimidazione facilmente prevedibile alla luce dell'esperienza degli anni trascorsi, da quella serenità che deve essere il presupposto di ogni obiettiva decisione.

E se per il richiamato punto *h*) dell'articolo 10 possono valere le considerazioni sopra svolte, trattandosi di approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni, il discorso si aggrava per la materia di cui al punto *r*), in cui si tratta di rendere pubbliche le adunanze relative alle decisioni su iniziative culturali e artistiche, che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni e associazioni, su cui peraltro il consiglio stesso è tenuto a pronunciarsi in ogni caso con motivata relazione.

A parte il fatto che la pronuncia con motivata relazione è di per sé una garanzia di obiettività, ben si comprende che la *ratio* della norma in argomento, anche in questo caso, è di influenzare la corretta formazione ideologica della decisione stessa che dovrà essere presa — si badi — alla presenza degli interessati, esponendo le singole personalità

dei decidenti alle critiche, alle intimidazioni e alle rappresaglie degli interessati medesimi, laddove la decisione stessa dovrebbe essere impersonale e imputabile all'intero collegio — questo è il punto — una volta che essa sia stata presa a maggioranza, valutate le opposte ragioni.

Sappiamo, onorevoli colleghi, a chi giova tutto ciò. Ed a comprova della malafede che, con la morale del cocodrillo, cerca ipocritamente di rimediare predisponendo ben miseri espedienti alle prevedibili disastrose conseguenze di cui si è ben coscienti, allo stesso articolo 13, terzo comma, si recita...

P R E S I D E N T E . Senatore Dinaro, per gli atti legislativi credo che di malafede non si possa parlare.

D I N A R O . È una valutazione politica non personale, onorevole Presidente.

G I A N Q U I N T O . È un apprezzamento fascista!

D I N A R O . Che cosa direbbe lei, senatore Gianquinto, se non ci fosse stato il fascismo?

D E Z A N, *relatore*. Si vede che il collega Dinaro non è ancora abituato al clima di libertà.

D I N A R O . Lei invece, collega De Zan, lo ha conosciuto e ci è abituato. Se mi degnerà di una risposta, risponda agli argomenti come relatore; se mi degnerà di una risposta — ripeto — e se avrà il coraggio di rispondere ai singoli argomenti.

D E Z A N, *relatore*. Se mi fosse consentito, la darei una risposta.

D I N A R O . Dicevo dunque che allo stesso articolo 13, terzo comma, si recita che « per il mantenimento dell'ordine, nel corso delle pubbliche sedute, il Presidente del consiglio direttivo dell'ente esercita — badate, onorevoli colleghi — gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comu-

nale ». Ora vorrei richiamare la cortese attenzione dei colleghi su questo punto. Tale norma è, infatti, in via preliminare, quanto meno dubbia. Non ci è chiaro come un semplice rinvio legislativo possa conferire al presidente di un ente sia pure pubblico, ma culturale, poteri di un pubblico ufficiale, qual è il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni. E se poi, nello stesso testo legislativo, si conclama la pubblicità delle sedute di cui si argomenta, se non si vuole essere incoerenti e cadere in contraddizione, i poteri del presidente saranno tutt'al più quelli di sospendere la seduta in corso per l'intemperanza del pubblico, non già di far sgombrare l'aula (questo è molto importante) con il risultato e la conseguenza di togliere il richiesto requisito della pubblicità stessa e di rendere quindi illegittime le deliberazioni (*interruzione del senatore Gianquinto*). Al limite, si potrebbe dunque persino registrare una serie di sedute del consiglio direttivo dell'ente Biennale interrotte perchè gruppi di facinorosi hanno interesse a farle sospendere per farle poi concludere in certe direzioni. Si aggiunga che mentre il sindaco e il consiglio comunale debbono svolgere la loro azione decisionale nei limiti ben precisi loro assegnati dalla legge, un piano culturale, onorevoli colleghi, è qualcosa di così squisitamente rimesso alla esperienza e al gusto dei commissari cui ci si affida volta

per volta, che la conclamata esigenza di pubblicità è del tutto controproducente e contraria ai principi di responsabilità decisionale e collegiale pur labialmente riconosciuti nell'ambito del progetto in esame.

Ci sembrano questi (e concludo onorevole Presidente) motivi più che sufficienti per respingere in blocco il disegno di legge in esame e per esprimere — come esprimiamo con pieno convincimento — il nostro voto contrario.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pellicanò. Ne ha facoltà.

P E L L I C A N Ò . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo all'esame del Senato il testo degli articoli approvati in sede redigente, testo al quale hanno contribuito i vari progetti di legge, compreso quello del PSIUP, e la partecipazione attiva della 6ª Commissione e che è giunto alla formulazione definitiva dopo un lungo, tormentato e forzato *iter*. Da più di due anni lo Statuto della Biennale di Venezia è all'ordine del giorno della 6ª Commissione dove ha subito vicende alterne di ripresa e di abbandono dovute e alla poca volontà di concludere e, principalmente, alla mancanza di accordo tra gli stessi partiti della maggioranza.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue **P E L L I C A N Ò**). Non intendiamo dilungarci nell'analisi del grosso problema artistico e culturale che ha rappresentato da sempre la Biennale di Venezia, ma non possiamo non pronunciarci su alcuni aspetti negativi che, da più di un ventennio, hanno deteriorato le migliori caratteristiche della Biennale stessa. Dopo venticinque anni di assenteismo governativo, dopo lunghe insistenze da più parti, dopo che vari progetti di legge si sono susseguiti in più legislature, finalmente il problema è posto al-

l'esame di un ramo del Parlamento. Il lunghissimo abbandono e la noncuranza da parte delle autorità competenti hanno intaccato le stesse strutture e gli stessi aspetti positivi della Biennale che, caduta nel disordine del sottogoverno, ha creato nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale profonda sfiducia nelle sue funzioni e finalità.

Per lunghi anni è mancata la volontà politica di far rinascere e rivalutare la Biennale: è mancata soprattutto tale volontà perchè la Democrazia cristiana non ha mai

inteso risolvere i problemi culturali ed artistici. La Democrazia cristiana ha sempre avuto paura che le classi popolari partecipassero ed esprimessero un loro giudizio su aspetti culturali ed artistici perchè la cultura e l'arte sono ancora ritenute un cibo per *élite*.

Il testo, a nostro avviso, presenta anche altre carenze. Andiamo per ordine. Dobbiamo riconoscere che sia da parte del relatore De Zan che da parte socialista, anche se in forma non sempre costante ed efficace, si sono fatti degli sforzi per superare molti ostacoli e per colmare molte carenze, ma purtroppo poco è stato concretizzato. Anche se nell'articolo 1 si legge che la Biennale agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale siamo pienamente convinti che l'enunciazione è solo teorica e velleitaria perchè in pratica essa è smentita non solo dagli articoli successivi ma anche dalla ferma opposizione democristiana a raccogliere qualunque emendamento delle sinistre tendente a realizzare il principio sopra enunciato. Il sistema capitalista implica i privilegi e non può consentire che la democrazia sia piena e sostanziale.

L'attuale Governo fa spesso e volentieri della demagogia poichè si ferma al momento di realizzare radicali riforme: al massimo, dopo un lungo e faticoso *iter*, giunge all'approvazione della legge purchè questa non incida sul sistema.

Ecco perchè da parte dell'opposizione nascono grosse riserve che costringono ad un voto contrario.

Altro aspetto negativo che si riscontra nel testo è la struttura verticistica data al consiglio direttivo in cui è prevista la presenza di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale presenza pregiudica profondamente l'autonomia della Biennale, autonomia che, insieme alla democrazia, avrebbe dovuto costituire l'asse portante della Biennale stessa. Democrazia ed autonomia sono anche incrinata dalle posizioni discriminanti che assumono i cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alla lettera f) dell'articolo 9.

Altra critica muoviamo alla composizione del collegio sindacale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri. Dei cinque membri effettivi uno è designato dal ministro del tesoro e altri due rispettivamente dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del turismo e dello spettacolo.

In verità il testo in esame ha anche aspetti nuovi e positivi, ed è nostro augurio che esso non venga interpretato in forma discrezionale e travisato dall'ambiente deteriorato dal sottogoverno — invisibile termite che corrode nettamente anche le più salde istituzioni democratiche repubblicane — che facilmente potrà applicare la legge non secondo lo spirito e la lettera che la sorreggono ma adeguandola alla propria utilità.

Concludendo, per questi motivi e per altri di minore importanza, il PSIUP dà il suo voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

D I N D O . Signor Presidente, è stato con felice intuizione che alla fine del secolo scorso il consiglio comunale di Venezia dette vita a questa Biennale che occupa ora i membri di questa Assemblea. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

L'idea dell'amministrazione comunale era quella di poter infondere nel futuro artistico della nazione tutta quella spinta storica che aveva fatto della repubblica di Venezia un qualche cosa di originale e di unico nella visione generale del mondo e in particolare del Mediterraneo. Si voleva trasfondere quasi in una attività artistica, nelle sue molteplici manifestazioni, quella saggezza e quel gusto particolare che fanno di Venezia una città unica. Nello stesso tempo questa città gloriosa intendeva ricevere nuova giovinezza dall'attività artistica da essa stessa promossa.

Attraverso vari lustri la manifestazione ha avuto momenti di splendore e recentemente ha dato segni di decadimento e di tramonto. Per questo l'attuale legge è attesa, poichè appunto getta le basi legislative per un rinnovamento di questa manifestazione che è vanto non solo di Venezia ma di tutta Italia e di tutta Europa.

La Biennale torna a Venezia attraverso l'elezione diretta da parte degli enti locali della maggioranza dei membri del suo consiglio. Torna a Venezia anche perchè il presidente sarà eletto da questo consiglio; torna quindi alle origini. D'altra parte lo Stato, che è impegnato così fortemente con un contributo annuo, è presente attraverso una sua maggioranza nel collegio sindacale, cosicchè può esercitare tutta la vigilanza anche mediante la Corte dei conti a cui i bilanci amministrativi devono essere poi destinati. Può esercitare tutta la sua vigilanza perchè questi soldi vengano spesi correttamente.

Notiamo anche che si è seguito un criterio di contratto a termine per i maggiori esponenti, per i funzionari principali della Biennale di Venezia. Voglio ricordare qui che la regione veneta nel suo statuto ha seguito lo stesso criterio: il segretario generale della regione veneta non sarà un funzionario di ruolo ma per statuto sarà un funzionario nominato a termine.

Si vuole quindi responsabilizzare gli uomini, in questo caso, di cultura e d'arte che hanno una grossa responsabilità: quella di attuare nell'azione giornaliera le direttive che il consiglio di amministrazione avrà voluto dare. Nello stesso tempo, come è stato sottolineato dal collega Ferroni, è la prima volta che un ente culturale di questa importanza può contare su un contributo finanziario conosciuto e di notevole entità, cosicchè è possibile, attraverso questo disegno di legge, per il nuovo consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia programmare per quattro anni la propria attività. È questa una programmazione necessaria che darà modo di spaziare attraverso un periodo di tempo così lungo in tutto il campo dell'arte e di poter fare delle scelte ponderate e — ci auguriamo — felici. Nel contempo è responsabilizzato il consiglio di amministrazione, come è giusto, poichè esso non potrà superare con la somma di spesa globale in quattro anni la somma globale dei contributi che nei quattro anni esso avrà ricevuto.

Di notevole importanza è anche quel comma dell'articolo 28 che vieta le gestioni fuori bilancio, sottolineando, quindi, in questo ente, che è il massimo ente culturale e che quindi potrà giustamente, come ha osserva-

to il collega Ferroni, essere quasi di guida ad altri enti culturali italiani, la necessità di un'amministrazione seria, retta ed illuminata, ma severa per quanto riguarda la spesa pubblica.

Queste, signor Presidente, sono le linee fondamentali ed importanti di questo disegno di legge; naturalmente la legge, gli articoli sono — ed è estremamente importante che lo siano — ben fatti, ma in questo caso, come anche in altri casi, è poi l'afflato personale, la passione, l'entusiasmo, il disinteresse degli uomini chiamati a reggere questo ente, che dovranno portarlo avanti nel suo non facile cammino nell'arte, in questa società che è in veloce trasformazione e che, quindi, vede gli artisti, i più sensibili di tutta la società, anch'essi turbati da una evoluzione che, a volte, sorpassa — come è stato detto anche da scienziati nel campo della biologia — le capacità umane di adattamento all'ambiente che si trasforma con tanta rapidità.

Siamo certi, signor Presidente, che la gente veneta saprà ben scegliere: saprà ben scegliere tra uomini magari non sulla cresta dell'onda, ma che sanno umilmente servire l'arte e la città di Venezia.

È con questo convincimento, signor Presidente, che a nome del Gruppo socialista democratico annuncio il voto favorevole a questa legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo unificato dei disegni di legge nn. 22, 279, 526 e 576 approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione, con l'avvertenza che la data del 1º gennaio 1970, indicata nell'ultima riga dell'articolo 34, va corretta nell'altra: « 1º gennaio 1971 ».

G E R M A N Ò , Segretario:

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in

legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo "La Biennale di Venezia" ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire

l'Esposizione internazionale biennale di arti figurative,

la Mostra internazionale di arte cinematografica e le manifestazioni connesse,

le manifestazioni internazionali d'arte musicale,

le manifestazioni internazionali d'arte teatrale,

le altre manifestazioni d'arte relative ai settori che l'Ente stesso ritenga opportuno curare, anche in collaborazione con enti e istituti, italiani e stranieri, che svolgono attività parallele;

b) organizzare all'estero mostre delle arti figurative contemporanee italiane e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre delle arti figurative contemporanee organizzate in altri Paesi;

c) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;

d) pronunciarsi, con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 18 e 19, sui progetti di nuove forme di produzione artistica offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per una libera realizzazione.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti b) e d) dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il Comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli

stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;

c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;

g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le

funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

e) tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

f) cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera f) del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e) del primo comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera d), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera f), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti designati e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli indicati dal punto f) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti b), c), d) ed e), e le indicazioni relative al punto f) del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto f) del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

c) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) alla accettazione di lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

l) alla nomina ed alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni

e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19.

Le deliberazioni di cui alla lettera n) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato.

Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 10, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine

conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente,

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo,

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;

quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cine-

matografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca;

un Capo ufficio stampa;

un Direttore amministrativo;

e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale e i Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di ap-

partenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 17 si applicano anche ai Direttori.

Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate

dal Consiglio direttivo per ciascun settore

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie, e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

Art. 20.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sotto forma sia collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del direttore competente, sentita la commissione del settore interessato, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 21.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

Art. 22.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 23.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella disco-

teca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole.

Art. 24.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 25.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 36.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1°

novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

Art. 28.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Art. 29.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

Art. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31.

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 32.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di queglii Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « la Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1971.

Art. 35.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto b), a partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera l), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160

milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

Art. 37.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Scaduto tale termine senza che siano state completate le designazioni, per l'entrata in funzione del Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Art. 39.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ed è approvato, con le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo, entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 22, 279, 526 e 576 con il seguente titolo: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra** » (1415), d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri e dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra », d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri e dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Argiroffi. Ne ha facoltà.

A R G I R O F F I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1415 relativo alla estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra è reduce da un travagliato *iter* che, come rammenta la relazione Colella e Treu, ha visto approvar-

si nel testo unificato delle due proposte (luglio 1968 e gennaio 1970) della Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1970, il sostanziale provvedimento degli articoli. Qualche settimana fa il disegno si è discusso nell'11ª Commissione del Senato dove una serie di contrastanti valutazioni ne hanno provocato il rinvio in Aula per una più pertinente definizione della sua funzione politica e per una definitiva soluzione del problema.

In realtà noi comunisti, a scanso di equivoci o di confusioni nel giudizio certo limitativo che del disegno di legge non si può non dare, dobbiamo avanzare alcune riserve di principio poichè si tratta di uno di quegli interventi assolutamente marginali e parziali, che più e oltre che risarcire una situazione di grave e vecchia ingiustizia all'indirizzo di una categoria di cittadini fin oggi totalmente esclusi dal godimento di elementari provvedimenti di giustizia, nella specie di ordine sanitario e farmaceutico, tende contemporaneamente ad assumere un ruolo di ulteriore supporto al gigantismo organizzativo dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione un interlocutore di parte democristiana ha sostenuto che inserire questa nuova serie di utenti nei ruoli assistenziali dell'INAM significa contribuire a rendere più agevole e puntuale il prossimo trasferimento dell'organismo mutualistico alle unità sanitarie locali e in genere la sua riattribuzione organizzativa agli istituti che faranno capo all'imminente riforma sanitaria, semplificando notevolmente e contribuendo a rendere più agevole il momento del trapasso strumentale. In realtà, anche se l'argomento avanzato in Commissione sanità dal senatore Del Nero in linea teorica potrebbe assumere una certa qual credibilità, riteniamo che esso non possa considerarsi valido per due ordini di motivi: anzitutto perchè il momento in cui si prevede il trasferimento delle strutture mutualistiche con lo stesso superamento storico dei più vasti organismi che in tal senso operano, come è appunto il caso dell'INAM, si prefigura sempre più proiettato in un tempo avvenire di difficile

identificazione che voci politiche ed informazioni di varia e non casuale parte tendono a rimbalzare addirittura al secondo lustro del decennio 1970. In secondo luogo non si potrà utilmente nè consistentemente sostenere che sia più facile esautorare la grossa, ostinata macchina dell'Istituto nazionale assistenza malattia, proprio perchè esso si presenta con un ulteriore appesantimento di compiti ed una più soffocante attribuzione di competenze categoriali e quindi sempre meno riconducibile alle ipotesi e alle prospettive di una definitiva modificazione e di un suo agile inserimento negli ambiti istituzionali delle unità sanitarie locali, secondo le competenze costituzionali ormai chiaramente riconosciute alle regioni da un preciso comando della carta italiana. Su questo tornerò brevemente tra poco.

È dunque per tali ordini di motivi che noi comunisti sin da quando si è cominciata a definire con maggiore lucidità la fisionomia organizzativa della riforma sanitaria e soprattutto in riferimento al ruolo che in essa assume il momento preventivo come dato di spinta culturale in una concezione rinnovata dell'esercizio sanitario, ci siamo sempre opposti alla accettazione della presochè innumerevole serie dei provvedimenti parcellari e dei disegni di legge frazionati che, lungi dal costituire — come essi sono stati costantemente proposti dal Governo e dai presentatori — elementi di risarcimento e di calmierazione di situazioni carenziali ed anomale, hanno oggettivamente avuto o tendevano ad assumere esplicitamente il ruolo di strumenti frenanti o di inceppo alla mobilitazione dell'iter politico, tecnico e culturale attraverso il quale si dovrebbe iniziare la spinta per il rinnovamento della organizzazione sanitaria nazionale su legittimi binari e secondo direzioni non avversative alla ipotesi della riforma. La relazione Colella e Treu si incentra pertanto su una valutazione di tipo caritativo nel proporre l'attuale disegno di legge come il necessario risarcimento all'indirizzo di cittadini poveri, la cui assistenza sarebbe stata fino ad ora affidata agli enti comunali di assistenza. Pensiamo che il discorso dei costi, pur legittimo, possa e debba capovolgarsi, senatore

Colella, convinti come siamo che il problema non sia quello dei maggiori e insostenibili oneri finanziari, argomentazione insistentemente proposta in Commissione, bensì di una consapevole e comune acquisizione della coscienza precisa del livello al quale le cose della sanità pubblica sono giunte oggi.

È in tal senso esemplare ciò che alcuni giorni or sono è stato pubblicato sul giornale liberale « Il Sole-24 ore », che riteniamo giusto e opportuno citare senza modifiche o commenti. L'articolista dice che « l'esigenza della riforma sanitaria è stata puntualizzata anche nel rapporto monografico sulla spesa pubblica e in campo sociale elaborato dal CENSIS (Centro studi investimenti sociali) ed esaminato all'assemblea del CNEL in questi giorni. Occupandosi del settore sanitario, il documento fa osservare che lo scompenso più grave di cui soffre il settore che funge da vero e proprio amplificatore della domanda e in definitiva della spesa è costituito dalla singolare scollatura » (ed ecco che l'argomento rientra nell'ambito della nostra odierna discussione) « esistente tra le decisioni di finanziamento del sistema, che fanno capo ad un unico centro di decisione, cioè il Parlamento, e le decisioni di spesa che pur essendo sottoposte alla vigilanza dello Stato sono di fatto frazionate in una miriade di centri relativamente autonomi: mutue, ospedali, ambulatori, eccetera. L'esigenza di razionalizzazione del sistema sanitario è fuori discussione, anzi i dati del CENSIS portano un ulteriore contributo positivo a quell'esigenza, informandoci che nel decennio 1961-1970 le spese per la sanità sono aumentate del 155,6 per cento, passando da 899,5 a 2.145,6 miliardi di lire. L'ingrossamento della spesa nel settore sanitario trova una prima giustificazione nell'aumento della popolazione assistibile.

Ma non bisogna dimenticare » — dice il giornale — « l'altro aspetto del problema, cioè l'estensione delle prestazioni sanitarie e l'aumento dei costi unitari di tali prestazioni. D'altra parte tutte le indagini fatte sul funzionamento dei servizi sanitari in Italia portano a conclusioni pessimistiche, se non disastrose. Gli utenti dei servizi sanitari sono scontenti (e mi si passi il ripetuto termine di

utenti perchè in una organizzazione pseudo-sanitaria o marginalmente tale come quella mutualistica italiana si parla di utenze, trattando di fruizione parziale e limitata ad alcune categorie sociali ed economiche del beneficio dell'assistenza sanitaria e farmaceutica, e non di un servizio sociale garantibile e garantito per tutti i cittadini). Gli utenti dei servizi sanitari sono scontenti per la qualità, la quantità e il costo dei servizi stessi » (la presente legge ne è una chiara dimostrazione). « A dire il vero, tutta la politica della spesa sociale può essere sottoposta ad una serrata critica, ed è proprio quello che fa il CENSIS nel suo rapporto. Nel decennio 1961-70 la quota di reddito nazionale che l'azione pubblica ha destinato ad interventi nel campo sociale è cresciuta di quasi il 70 per cento. La parte maggiore della spesa complessiva per consumi e investimenti sociali è assorbita dal settore previdenziale, dall'istruzione e dal settore sanitario. Per quanto riguarda in particolare la sanità, va rilevato che la spesa all'indirizzo di questo settore (ormai drammaticamente disorganizzato) incide per il 3,6 per cento sul reddito e per il 5,4 per cento sui consumi e investimenti sociali.

Nel settore sanitario, come è noto, circa i tre quarti della spesa sono sostenuti dagli enti mutualistici, mentre la spesa statale e ancor più quella degli enti locali rappresentano quote relativamente modeste. L'incidenza di quest'ultima tuttavia mostra un certo aumento nel tempo, mentre per converso si riduce la proporzione della spesa degli enti mutualistici e di quella diretta dello Stato. L'indagine del CENSIS riporta alcuni dati interessanti; l'articolazione della spesa sanitaria per settore mostra la seguente evoluzione percentuale: tra il 1965 e il 1970, rette ospedaliere dal 36,4 al 43,4 per cento; prestazioni ambulatoriali dal 6 all'8,1 per cento; onorari medici dal 21,8 al 17,5 per cento; farmaci dal 30,2 al 25,3 per cento; altre voci dal 5,6 al 5,7 per cento.

Analizzando dunque l'articolazione interna della spesa sanitaria degli enti gestori dell'assicurazione malattia — rileva il documento — si nota come abbiano assunto particolare rilevanza le prestazioni medico-generiche e farmaceutiche, ma queste ultime presentano

un'incidenza in diminuzione. In definitiva ciò consente di affermare come l'assistenza sanitaria sia stata nel nostro Paese erogata a livelli tecnici meno qualificati e che quindi il problema centrale del settore sia non tanto quello di spendere di più, non tanto di proporsi il problema di una maggiorazione della spesa in direzione di categorie ormai rimaste marginali e periferiche, relativamente al grosso della spesa del settore, quanto quello di spendere meglio attraverso uno sforzo generale di avanzamento nei nostri servizi sanitari.

Più avanti il documento osserva che l'aumento della spesa ospedaliera, che dovrebbe essere un fatto qualificante, è dovuto purtroppo a spese per il personale, anche alla esaltazione di alcune storture del sistema ospedaliero ».

Questo discorso del resto si può facilmente trasferire a tutte le incentivazioni che ripetutamente con queste leggi marginali vengono proposte in Aula ed in Commissione e relative al fatto che si avanza appunto la rivendicazione di una incentivazione, di un sostentamento organizzativo dei vari enti, riducendo appunto il problema alla necessità di garantire la sopravvivenza fisica ed economica dei vari impiegati, dell'elemento categoriale di lavoro presente all'interno delle istituzioni, come se il problema non fosse viceversa quello di assicurare un'assistenza al cittadino.

« Ritengo che questi rilievi siano illuminanti perchè richiamano l'attenzione su un problema che è per molti versi al centro del documento del CENSIS e che investe proprio problemi e provvedimenti come l'attuale: la autoalimentazione dell'intervento sociale soprattutto a livello di meccanismi di gestione dei servizi. Nel momento in cui sta per essere varata — e noi lo speriamo — la riforma sanitaria sta accadendo, come già per altre riforme, che vengano indicati falsi obiettivi (fra l'altro le industrie delle costruzioni ad esempio, l'industria farmaceutica, i professionisti e così via) mentre si perde di vista il problema di fondo della produttività nell'intervento sociale. Il rendimento cioè di un intervento sociale non è sempre valutabile in termini economici, ma la

sua produttività consiste da un lato nella riduzione dei costi di gestione del servizio a parità di efficienza e dall'altro nella crescente soddisfazione degli utenti. In Italia tutti i servizi sociali pertanto costano sempre di più, ma il loro rendimento lascia a desiderare. Di fronte ad un aumento del reddito nazionale ipotizzato per il 1971 in misura di circa il 3 per cento, il richiamo alla produttività dell'intervento sociale non sembra esagerato, soprattutto dopo i forti aumenti della spesa registrati nel decennio 1961-70 e dovuti in gran parte, per ammissione del CENSIS, più al processo di autoalimentazione delle strutture di gestione che all'esigenza insoddisfatta di fornire servizi efficienti e soddisfacenti ».

Noi non crediamo sia necessario nè opportuno citare la gamma dei disegni di legge arenatisi appunto perchè denunciavano tale strumentalità avversativa in modo abbastanza esplicito e poichè a loro proposito tutto l'arco delle forze democratiche ispirate a una concezione di rinnovamento dell'assistenza sanitaria si è praticamente opposto alla loro approvazione o ha convenuto, unitariamente al nostro orientamento e al nostro giudizio, sulla inopportunità del loro inserimento nel panorama già gravemente dissestato dell'assistenza medica di tipo mutualistico esistente oggi in Italia.

Un'altra osservazione vorrei avanzare circa la contraddittorietà con cui disegni di legge come l'attuale contribuiscono ad offuscare gli ambiti delle competenze costituzionali emergenti dalla nuova realtà istituzionale delle regioni. In realtà il momento stesso che vede l'esistenza della regione come attuazione giuridica di una virtuale carica di diritto lungamente irrealizzata e disattesa, non può non prefigurare l'automatizzato trasferimento del corredo di competenze molteplici, fra le quali il diritto-dovere di intervenire e di decidere, in direzione di provvedimenti sanitari e assistenziali.

Ciononostante il disegno di legge n. 1415, del quale oggi discutiamo, si presenta come un fatto marginale che tende comunque a colmare alcune ingiustificabili e scandalose lacune all'indirizzo di cittadini che, pur essendo da considerarsi tra coloro che avreb-

bero dovuto già da tempo costituire oggetto di preoccupazione e di vigile considerazione da parte di noi tutti, sono stati in realtà gravemente trascurati in riferimento ad alcuni loro diritti elementari al cui soddisfacimento si è totalmente disatteso per troppi anni. Si tratta, come riferisce il titolo della legge, dei congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra, intendendosi inclusi ovviamente, come è stato ampiamente chiarito e confermato nel corso del dibattito svoltosi in sede di 11ª Commissione, nelle categorie indicate i congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili della guerra di Resistenza che ha portato all'istituzione dell'Italia repubblicana e antifascista.

In tal senso l'inclusione di questi cittadini nelle categorie già beneficiarie dell'assistenza mutualistica non costituisce un rilevante aggravio numerico di utenze dei servizi sanitari e farmaceutici, dal momento che nello stesso articolo 2 della legge la dizione, che chiaramente esclude dalle prestazioni previste i soggetti indicati nell'articolo 1 come titolari di pensione indiretta di guerra, non può nè ha intenzione di proporre che tale tipo di godimento assuma una sostanza di diritto anche per coloro che eventualmente abbiano già titoli per l'assistenza sanitaria e farmaceutica di altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

È dunque evidente, secondo l'interpretazione che abbiamo dato della finalità avanzata dai proponenti il disegno di legge e secondo le tesi da noi sostenute nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, che il disegno di legge in esame non può assumere l'intenzione nè il compito di affrontare i problemi assistenziali, sanitari o farmaceutici di categorie già assistite da altri enti mutualistici che anche oggi presentano una situazione per la quale esistano scompensi assistenziali nei confronti dello stesso Istituto nazionale di assicurazione malattie, con l'esclusione dalla titolarità di alcuni diritti oggi considerati primordiali ai fini della riforma sanitaria e che non sono stati tuttavia conquistati come obiettivi di categoria dai coltivatori diretti, per esempio, per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica o dagli ar-

tigiani per quanto riguarda la medicina familiare o la stessa assistenza farmaceutica.

In realtà il disegno di legge, pur nella imprecisa e per alcuni versi ambigua indicazione dell'articolo 2, non può consentirsi nè si propone di affrontare i problemi dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di categorie come quella dei coltivatori diretti, degli artigiani o di altre, della quale sono titolari probabilmente numerosi congiunti di caduti, dispersi o vittime civili di guerra.

Quindi i soggetti di cui parla l'articolo 2, escludendoli giuridicamente dalle prestazioni del disegno di legge, hanno maturato una condizione giuridica, economica e sociale che li ha introdotti come titolari di categorie di lavoro precise e che li differenzia in maniera molto netta dai beneficiari del disegno di legge n. 1415, che invece non hanno tale nuova soggettività e che la legge in questione si propone di aiutare almeno in tale elementare settore di sopravvivenza umana.

Il Gruppo comunista ritiene quindi che la legge in esame tenda a creare uno stato di diritto assistenziale soltanto ai congiunti di caduti, di dispersi e di vittime civili di guerra che non lo possiedono per nulla o non siano partecipi di altre categorie di lavoro. Per assumere la titolarità del diritto ipotizzato dal disegno di legge n. 1415 essi debbono essere solamente congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra e insieme cittadini privi di alcun titolo di lavoro e di una qualsiasi condizione di privilegio sociale che abbia maturato per altri versi una loro possibilità di godere dell'assistenza di cui alla legge 1415.

Sempre relativamente all'articolo 2 della legge, la Commissione sanità del Senato ha cercato di rendere più esplicito il dettato giuridico del testo già trasmesso dalla Camera dei deputati, presentando un emendamento che propone di sostituire alle righe 3 e 4 dell'articolo 2 le parole: « che abbiano diritto all'assistenza sanitaria di altri enti » con le altre « che a tali prestazioni abbiano già titolo verso altri enti ». Pur accettando tale dizione migliorativa e insistendo per la sua adozione, noi comunisti nel votare favorevolmente il disegno di legge 1415 esprimiamo le nostre più vive riserve per questo prov-

vedimento, attraverso le righe del quale emerge ancora una volta la grave e penosa situazione del sistema sanitario italiano. La verità è che oltre alle ingiustizie alle quali per tanti anni sono stati condannati i congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra, i quali dopo 25 anni dalla fine del conflitto sono ancora costretti a mendicare un atto di elementare giustizia, viene scandalosamente fuori in questo dibattito la ingiustizia tuttavia perpetrata a tanti altri lavoratori, come gli artigiani, i contadini, gli insegnanti. E non è così colleghi (credo che questo sia il caso di ricordarlo) che noi potremo affrontare una situazione ormai insostenibile e che molte parti politiche tendono a frenare o a rimandare indefinitamente nel tempo.

I dibattiti su elementi marginali anche se gravemente significativi denunciano la necessità montante di un grande momento sociale come la riforma sanitaria, attraverso la quale potremo cominciare un discorso nuovo e diverso che riguarda la condizione del cittadino italiano degli anni '70 e l'opera per il recupero di alcuni elementari diritti di libertà e per la conquista del socialismo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Onorevoli colleghi, mi consentiranno i relatori se mi rivolgo a loro all'inizio di questo mio intervento dicendo che secondo il mio parere hanno perso una buona occasione di carattere provocatorio (inteso nel senso che provochi un qualche cosa), partendo da un provvedimento di questa natura parziale rispetto alla quantità dei soggetti che sono interessati, in relazione a tutti coloro che sono assistiti in Italia dalla assistenza sanitaria, provocatorio nel senso di far uscire da tutte quelle che sono soltanto cose che leggiamo sui giornali, le posizioni dei due Ministri, del lavoro e della sanità, in relazione al grosso problema della riforma sanitaria nazionale ed al destino degli enti. Siamo rimasti ancora fermi ad una polemica di alcuni mesi fa uscita sui giornali rispetto alle posizioni di due ministri molto interessati alla riforma sanitaria e alla riforma

ma dell'assistenza generalizzata per tutti i cittadini, proprio in relazione a questa questione, cioè all'esistenza o meno degli enti, alla durata degli enti nella prospettiva della riforma sanitaria generale. Ora tutto questo che secondo il mio parere può provocare precisazioni, dovrebbe portare necessariamente anche ad un dibattito politico più serrato rispetto alle soluzioni che debbono essere affrontate da parte della collettività e a quelle che devono essere prese conformemente ai fatti nuovi (come affermava giustamente il collega Argiroffi) che si sono realizzati nel Paese, come la costituzione delle regioni. Anche se il provvedimento è parziale e ad esso daremo il nostro voto favorevole, tutto quello che si inquadra in questo grosso dibattito che sta appassionando, a momenti alternati se volete, tutti i cittadini italiani da lungo tempo in relazione a questa prospettiva dell'assistenza generalizzata per tutti i cittadini, ogni occasione dovrebbe servire per far sì che su queste soluzioni di principio il dibattito possa essere quanto più aperto e quanto più continuo possibile per non doverlo poi affrontare nella sua globalità nella strettoia dei tempi e per lasciare le varie opinioni politiche libere di esprimersi e di maturare maggior coscienza in relazione a questo problema.

Infatti, a nostro avviso, se vogliamo fare delle reali riforme in questo settore, l'unica preoccupazione che dobbiamo avere è che di tale questione ne parli tutto il popolo italiano. Se in queste ore riscontriamo, per esempio, nei corridoi di Palazzo Madama delle contraddizioni acutissime tra la stessa maggioranza nei confronti di alcune leggi di notevole rilievo che sono all'esame delle Commissioni e che dovranno poi venire in Aula è proprio perchè si sono volute limitare le questioni ad un gruppo di specialisti di vertice senza lasciare la possibilità di un ampio dibattito di base. Voi chiederete se questo provvedimento che è di carattere parziale — l'ho riconosciuto io stesso prima — poteva servire a questo scopo. Sì, onorevoli colleghi, poichè il tenere in un ambito ristretto tutto quello che nel campo specifico dell'assistenza sanitaria riguarda iniziative come questa, che vogliono colmare ritardi e lacune

— ed è giusto affermarlo perchè si riconosce che ritardi e lacune si sono verificati nei confronti di questi cittadini — il tenere in un ambito ristretto tutto quello che in questo campo può servire come accelerazione alla estensione della assistenza sanitaria a tutti i cittadini, riconoscendo anche in maniera autocritica le occasioni perdute o quelle che ancora si possono conseguire, non giova al dibattito democratico che in questo settore deve tenere occupato il Paese.

Mi sono rivolto agli onorevoli relatori poichè se fossi stato nei loro panni avrei affrontato un problema di questa natura: poteva suscitare delle polemiche, ma non credo che queste avrebbero costituito dei fattori negativi rispetto ai problemi di notevole rilievo politico che abbiamo di fronte. La relazione che accompagna un disegno di legge rappresenta sempre un qualcosa che dà continuità ad una certa battaglia politica in un campo come questo nel quale dovremo necessariamente stringere i tempi per dare attuazione ai principi costituzionali. Quindi, a mio parere, il testo di per sè scarno di questa adesione all'INAM, che tra l'altro è meno peggio di quello presentato originariamente dai proponenti dei due disegni di legge, poteva essere — ed ho voluto sottolinearlo nel mio intervento — accompagnato dall'indicazione della necessità di prospettarlo a tempi ravvicinati affinchè il principio costituzionale venga applicato e di conseguenza la riforma sanitaria venga estesa a tutti i cittadini e le regioni assumano su di loro la competenza primaria prevista dall'articolo 117 della Costituzione.

Ho voluto fare questi brevi rilievi convinto come sono che anche nei confronti di questo problema vi sia la necessità assoluta di non avere la preoccupazione di affrontarlo in qualsiasi ambiente ed in qualsiasi settore, soprattutto tra le masse popolari, anche nei termini polemici derivanti dalle diverse posizioni. Se così non sarà ci troveremo, a breve distanza di tempo, ancora assoggettati a spinte corporative di gruppi particolaristici che vorranno inserirsi per la soluzione del problema in senso verticistico onde salvaguardare determinati interessi. Una discussione di questa natura, invece, qualunque occasione offra al Parlamento italiano per essere ripresa in senso più generale, non dovrebbe avere, proprio

ai fini di conseguire un dibattito democratico, alcuna remora nè alcuna preoccupazione nei confronti delle varie tesi o posizioni politiche che si possono contrapporre. Detto questo, onorevole Presidente, riconfermo il voto favorevole del PSIUP al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Treu, relatore.

T R E U , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il relatore che vi parla in questo momento e il collega Colella intendono riferirsi alla relazione scritta; quindi non c'è bisogno di illustrazione.

Consentano, signor Presidente e onorevoli colleghi, una brevissima precisazione. Per quanto riguarda la 1ª Commissione, a nome della quale mi onoro di esprimere il parere, dichiaro: il riferimento al tema più generale già fatto dal collega Di Prisco ed anche acutamente, forse un po' per difetto e deformazione professionale, dal collega Argiroffi ha esteso il tema in discussione. Suggerivo indubbiamente, sul piano di un giudizio sull'assistenza ma occasionale o per provocare, collega Di Prisco, una grossa questione che riguarda il riordino dell'assistenza sanitaria tra i vari organismi, esso investe in generale la sicurezza sociale (e su questo dirà, se crede, il collega Colella).

Mi permetto quindi di dire soltanto questo: ci sono enti previdenziali (INAM, INADEL ed altri) all'origine compartecipi non unici anche nel settore dell'assistenza ai mutilati e congiunti di caduti, per cui evidentemente si è fatto già un passo avanti per un tentativo di riordino. Non aver tirato in ballo i due Ministri forse è stato un vantaggio.

Nei limiti della relazione esso è un piccolo passo, non dico clandestino, ma certamente rapido da provocare caso mai successive relazioni per il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Colella, relatore.

COLELLA, *relatore*. Poche parole soltanto in aggiunta a quelle che ha già detto il carissimo collega senatore Treu. Debbo fare un rilievo. I senatori Argiroffi e Di Prisco hanno messo in risalto particolari apprezzabili rilievi su quella che dovrà essere la riforma sanitaria ed hanno riservato, a mio modesto modo di vedere, poco spazio al disegno di legge n. 1415 al nostro esame.

Tra le tante osservazioni fatte dal senatore Argiroffi si è voluto mettere in risalto, a suo dire, quasi un aspetto caritativo che dalla relazione scaturirebbe. In realtà proprio per superare questo aspetto caritativo si è voluto, al di là di quella che sarà la riforma sanitaria, sottoporre all'esame di questa Assemblea il presente disegno di legge.

Per quanto riguarda poi la possibilità di estendere, oltre all'assistenza sanitaria, l'assistenza farmaceutica, i relatori sono perfettamente d'accordo perchè ciò avvenga, in modo da potere realmente garantire l'assistenza a tutti i congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità.

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, al di là della considerazione che forse sarebbe stato opportuno non trattare questo piccolo settore, sia pure importante, dell'assistenza sanitaria, in vista della prossima riforma, il Governo, per il contenuto di questa legge stessa, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, *Segretario*:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vit-

time civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed è affidata all'INAM con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

(È approvato).

Art. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano già titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di cui all'articolo 1, è autorizzata a favore dell'INAM la spesa di lire 750 milioni annui.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

CERAMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che da circa quattro anni è chiuso, per inagibilità dei locali, a Palermo, il Succursale n. 10 che serviva una popolazione di circa 20.000 abitanti, oltre a parecchi uffici pubblici, quali il municipio, la sede centrale dell'università, la prefettura, eccetera.

Circa due mesi or sono è stato segnalato alla direzione provinciale di Palermo un locale in via Nunzio Nasi, per il quale gli organi competenti *in loco* hanno dato parere sfavorevole. L'interrogante fa presente che nel citato locale è stata ubicata, non molto tempo fa, un'agenzia del Banco di Sicilia e che nel quartiere è alquanto difficile reperire altro locale disponibile.

Tenuto conto di quanto sopra, l'interrogante chiede al Ministro se non ritiene di dover disporre ulteriori accertamenti, attraverso gli organi ministeriali, in merito all'idoneità del locale, essendo del parere che il medesimo non manchi del tutto dei requisiti per essere adibito ad ufficio postale. (int. scr. - 5518)

CERAMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per far presen-

te lo stato di inidoneità dei locali del Succursale n. 16 di Palermo, locali che, oltre ad essere infestati da insetti e topi, sono del tutto insufficienti per la sistemazione del personale e dell'arredamento e per accogliere l'utenza, costretta a sostare anche sul marciapiede, e sono soprattutto mancanti dei minimi requisiti di abitabilità per la scarsa cubatura, la mancanza di adeguati servizi igienici, la mancanza di luce e l'umidità, come è stato riscontrato dai funzionari ispettivi in visita.

Poichè le pratiche relative ai vari locali segnalati per trasferirvi l'ufficio sono state archiviate per la rilevante differenza tra il fitto richiesto ed il parere dato in merito dal competente Ufficio tecnico erariale, l'interrogante chiede al Ministro se non ritiene di dover intervenire, in considerazione anche del fatto che la sezione del SILULAP di Palermo, onde tutelare la salute dei lavoratori postelegrafonici che prestano ivi servizio, ha chiesto l'intervento dei tecnici sanitari del comune onde ottenere — ed in merito non vi sono dubbi — un'ordinanza di chiusura dell'ufficio per antigienicità dei locali, venendo così a privare un popoloso quartiere commerciale di un indispensabile servizio. (int. scr. - 5519)

CELIDONTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per rappresentare l'inderogabile necessità di dotare il Sottocomitato della Croce rossa di Sulmona di un'altra autoambulanza, considerato che, delle due in dotazione, una sola è efficiente, ma non adeguata alle notevoli esigenze di pronto intervento della numerosa collettività della Valle Peligna.

La presente iniziativa parlamentare viene suggerita dal ripetersi di gravi episodi, per cui la concomitanza di servizi di pronto intervento determina un inevitabile disimpegno, che anche recentemente non ha consentito di salvare una vita umana. (int. scr. - 5520)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — L'interrogante, in considerazione del fatto

che le industrie interessate alle costruzioni di materiale ferroviario operanti in Italia settentrionale andranno a trovarsi, entro breve termine, con scarse possibilità di lavoro, chiede di conoscere se non si ritenga di varare con urgenza il piano poliennale di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie, da anni predisposto dall'Amministrazione ferroviaria, operando, se del caso, uno stralcio per favorire tempestivamente le industrie in premessa. (int. scr. - 5521)

CELIDONIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere che, allo scopo di semplificare la procedura per il rilascio del passaporto in favore dei minori che si associano all'espatrio della madre, su richiesta del padre residente all'estero, sia disposto che non sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per il motivo che, in assenza del padre, chi esercita il diritto della patria potestà è la madre, la quale, manifestando la libera volontà di associare al suo espatrio il figlio minore, è in grado di assumersi la responsabilità di una scelta che rientra nella sfera dei diritti che le competono ai sensi dell'articolo 317 del codice civile. (int. scr. - 5522)

MADERCHI, PERNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

per quali motivi, domenica 18 luglio 1971, la polizia romana non ha stroncato l'incivile manifestazione con la quale esponenti del Movimento sociale italiano hanno impedito per lungo tempo il rientro delle famiglie romane dalla zona costiera attraverso l'autostrada per Ostia;

quali provvedimenti sono stati presi nei confronti degli individuati esecutori della azione e quali disposizioni si intendono dare alle forze di polizia in vista della preannunciata intenzione di ripetere la manifestazione. (int. scr. - 5523)

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ra-

gioni del mancato appalto dei lavori di costruzione della strada di accesso al mare in comune di Parghelia, in provincia di Catanzaro, finanziata nel 1967 con la legge numero 181 per l'importo di lire 100 milioni, e per sapere, ove il ritardo sia imputabile all'Amministrazione comunale, se si ritenga opportuno provvedere alla nomina di un commissario *ad acta*, al fine di non privare quella comunità di un beneficio tanto importante. (int. scr. - 5524)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare perchè la normalità igienico-sanitaria, previdenziale e nei rapporti di lavoro torni a regnare nello stabilimento della « Sud-Mineraria », con sede a Vibo Valentia Marina, i cui dipendenti sono stati costretti a scioperare. (int. scr. - 5525)

ROMANO. — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Premesso:

che, con l'applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il personale non di ruolo dello Stato in possesso del titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per il posto occupato, è stato inquadrato nei ruoli tenendo conto del titolo di studio posseduto;

che tale beneficio non è stato, invece, accordato al personale di ruolo, al quale si è negata la possibilità di passaggio alla carriera superiore, anche se in possesso di adeguato titolo di studio,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare o proporre per sanare la palese ingiustizia. (int. scr. - 5526)

LI VIGNI, VENTURI Lino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative intenda con urgenza assumere per venire incontro con aiuti immediati alle popolazioni delle province di Parma e

Reggio Emilia colpite dal recente terremoto, per il sollecito risarcimento dei danni e per il riattamento e la ricostruzione degli edifici danneggiati. (int. scr. - 5527)

ANTONICELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere il loro giudizio su un nuovo grave attentato alle libertà di opinione e di stampa commesso in odio alle persone di Alberto La Volpe e Giampaolo Sodano, giornalisti della RAI-TV, ai quali un provvedimento arbitrario della Questura romana ha tolto i passaporti in dipendenza di una presunta diffamazione di un ministro in carica.

Le libertà costituzionali, così gravemente intaccate con troppa frequenza, sono il patrimonio più alto, e forse l'unico, cui un Paese, che ha tanto sofferto e combattuto per riconquistarlo, sia acutamente sensibile al punto di non tollerare le più piccole infrazioni: per questo l'interrogante chiede il sollecito e consapevole intervento del Governo. (int. scr. - 5528)

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali iniziative intende assumere con urgenza per venire incontro ai produttori agricoli dei comuni della Romagna, gravemente danneggiati dalle pesanti grandinate dei giorni scorsi che hanno spesso distrutto interamente i raccolti. Oltretutto, tale calamità si è abbattuta su zone già colpite dalla crisi della frutta, che anche quest'anno si presenta estremamente grave.

Nonostante gli impegni assunti dal Governo in occasione dell'assurda distruzione di frutta effettuata nel 1970, è già ricominciata la distruzione delle pesche e prospettive altrettanto gravi si presenteranno prossimamente per le pere e per le mele. Si aggiunga a ciò la cronica ed inaccettabile insufficienza di carri-frigo che danneggia in modo pesante l'esportazione.

Di fronte alla giusta e vasta protesta delle popolazioni interessate, l'interrogante chie-

de, in particolare, quali misure con assoluta urgenza il Governo intenda assumere per:

1) il totale risarcimento dei danni provocati dalla grandine;

2) una concreta protezione della nostra produzione sui mercati mondiali, ed in particolare su quelli del MEC;

3) l'immediato reperimento di tutti i carri-frigo disponibili in Europa;

4) l'organizzazione di vendite in massa di frutta a prezzi concordati e controllati, soprattutto nelle grandi città industriali, ora tra le più basse consumatrici di tale prodotto;

5) l'utilizzazione della frutta ritirata dall'AIMA per fare succhi, sciroppi e marmellate da distribuire gratuitamente nelle scuole e negli asili. (int. scr. - 5529)

RIGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono allo studio provvedimenti atti a prevenire o mitigare le implicazioni negative e gravose che una rigida applicazione del settimo comma dell'articolo 17 della legge-ponte (6 agosto 1967, n. 765) potrebbe avere per l'economia del Paese, in un momento economico estremamente difficile come quello presente.

Come è noto, il comma in questione, nell'accordare un periodo annuale di moratoria per l'applicazione delle limitazioni di edificabilità previste dal primo, dal secondo e dal terzo comma dello stesso articolo per tutti i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e per quelli che, pur dotati di piano regolatore, risultano sforniti di piani regolatori edilizi, stabilisce che «le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori». La mancata osservanza di tale condizione comporta l'illegittimità delle opere iniziate e non ultimate e, *in extremis*, la loro demolizione.

L'introduzione dell'anno di moratoria fu dettata dall'esigenza di evitare il blocco dell'attività di un settore particolarmente importante, sia per il numero degli addetti che

per l'influenza che esercita sulle industrie collaterali. La disposizione, mentre riusciva a prevenire i danni incalcolabili che sarebbero certamente derivati dall'improvvisa crisi dell'edilizia, ha però fatalmente messo in moto un insieme di altri fattori che rischiano di creare turbamenti e squilibri non meno gravi nel delicato settore.

La forsennata corsa alla licenza da parte dei proprietari di aree (il cosiddetto « pieno di licenze » come fu efficacemente definito), ha fatalmente favorito l'aumento del costo dei suoli, la lievitazione dei prezzi dei materiali, nell'impossibilità di regolare e controllare adeguatamente il flusso degli approvvigionamenti di fronte alla massiccia ondata della domanda, sensibili squilibri nel mercato finanziario e, quindi, in ultima analisi, un rincaro dei listini di vendita degli appartamenti.

Le difficoltà di approvvigionamento, la carenza di mano d'opera, le restrizioni creditizie, hanno ritardato la normale conduzione dei lavori, la cui esecuzione è stata a volte complicata dalla precarietà dei progetti, imbastiti affrettatamente, con scarsa conoscenza della natura e dell'altimetria del suolo. Di conseguenza, il periodo di due anni che il settimo comma assegna come termine perentorio per l'ultimazione dei lavori appare, alla prova dei fatti, non congruo e sufficiente per il completamento di migliaia di fabbricati sorti in tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, il termine di due anni, anche a prescindere dalle citate difficoltà, viene considerato dai più insufficiente per la ultimazione di edifici di particolare impegno tecnico o di notevole importanza architettonica.

L'articolo 10 — undicesimo comma — della stessa legge, per il caso dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, fissa il termine di completamento dei lavori in tre anni, a partire sempre dalla data del loro inizio, e non già in due. Non è stata fino ad oggi fornita una ragione valida a giustificare, anche sul piano pratico, tale diversità di trattamento, tenuto presente che non è dato riscontrare, nell'ipotesi contemplata

dall'undicesimo comma dell'articolo 10, più limitata e circoscritta, le implicazioni di vario genere che si ritrovano, invece, in quella prevista dal settimo comma dell'articolo 17, di portata generale e che interessa contestualmente tutto il territorio nazionale.

A ciò si aggiungano le incertezze, ancora non del tutto fugate, che accompagnano l'interpretazione del termine « ultimazione », certamente diverso anche filologicamente da quello di « completamento » usato dal legislatore nell'articolo 10 ed in altra disposizione legislativa, anche in rapporto alle finalità particolari perseguite dal legislatore con il settimo comma in questione, miranti, come può rilevarsi anche dalla relazione svolta dal suo presentatore (l'allora ministro Mancini), a soddisfare esigenze meramente urbanistiche e non già d'ordine fiscale.

È vero che, anche recentemente, il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto di affermare, accogliendo l'opinione dominante della dottrina, che « per ultimazione dei lavori (sotto il profilo della decadenza della licenza) deve intendersi il completamento almeno delle strutture essenziali del corpo di fabbrica » in quanto di per sé stesse realizzano pienamente le esigenze della norma (Consiglio di Stato - Sez. V - 12 ottobre 1966, n. 1152, e Consiglio di Stato - Sez. V - 20 settembre 1970, n. 690), e pertanto, almeno sotto il profilo della decadenza della licenza, le costruzioni ultimate possono anche non risultare completate in ogni loro parte, come si evince, peraltro, dal testo dell'articolo 64 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Ma fino a che punto tale barriera interpretativa potrà resistere all'assalto in massa che potrebbe essere portato dal privato cittadino (il cosiddetto « vicino, sempre attento e vigile ») interessato ad una rigida applicazione della norma, fino all'abbattimento della costruzione non ultimata che reputa pregiudizievole per i suoi interessi? E che dire, altresì, della posizione in cui verrebbe a trovarsi l'amministratore ove si orientasse verso un'interpretazione liberale della norma o un atteggiamento di tolleranza nei riguardi del costruttore che continuasse l'esecuzione dei lavori, anche sotto il profilo del completamento, di fronte

all'animosità del « vicino », ovvero assumesse una posizione rigida fino a disporre l'abbattimento delle opere non ultimate, in contrasto con l'esigenza di tutelare egualmente l'interesse pubblico insito nel completamento delle costruzioni, in presenza della tuttora pesante carenza di alloggi e nell'esigenza di non distruggere e disperdere la ricchezza costituita dalle opere già attuate e non completate?

Certamente un contributo notevole in tale campo potrebbe derivare all'amministratore da istruzioni di carattere generale che venissero impartite al riguardo da parte del competente Ministero dei lavori pubblici (che fino ad oggi ha tenuto un atteggiamento di silenzio), anche allo scopo di favorire un orientamento univoco e conforme di tutti i comuni in ordine all'applicazione del settimo comma. Ma una soluzione vera e propria del problema, con l'eliminazione di tutti i suoi risvolti negativi per l'economia nazionale, potrebbe derivare, come è stato autorevolmente e da più parti affermato, da un provvedimento legislativo di proroga d'urgenza della disposizione relativa alla decadenza. Ovviamente, la proroga dovrebbe riguardare esclusivamente il termine biennale per il completamento dei lavori già iniziati, portandolo a tre anni, come peraltro previsto per la fattispecie contemplata dall'undicesimo comma dell'articolo 10, e non già l'anno di moratoria.

Un provvedimento siffatto non determinerebbe un nuovo gettito di licenze perchè il termine di scadenza dell'anno di moratoria rimarrebbe inalterato.

Sta di fatto che, indipendentemente dal tenore dell'interpretazione ed in mancanza di un provvedimento di proroga nel modo sopra accennato, la gran parte delle costruzioni iniziate in forza del settimo comma (e, tra queste, anche moltissime case ed abitazioni realizzate da enti pubblici o cooperative) non potrebbero essere ultimate e dovrebbero pertanto essere dichiarate illegittime, e quindi demolite, con le gravi conseguenze d'ordine politico, sociale ed economico facilmente immaginabili, con sperpero e distruzione di un patrimonio edili-

zio già in parte posto in essere, con accollo di ulteriori ingenti oneri improduttivi per la demolizione, in contrasto con l'interesse pubblico connesso con il completamento delle opere, e l'immissione nel mercato di nuovi appartamenti.

Le considerazioni sopra esposte e l'imminenza dello spirare del termine previsto per la decadenza delle licenze rilasciate nell'anno di moratoria, rendono pertanto estremamente urgente ed opportuno un intervento del ministro competente per prevenire e rimuovere gli effetti negativi e gravissimi insiti e conseguenti ad una rigida interpretazione del settimo comma dell'articolo 17, mediante apposite, uniformi istruzioni in materia, ovvero — e più convenientemente — mediante una disposizione legislativa d'urgenza che possa risolvere i vari problemi in maniera adeguata e corrispondente all'interesse generale. (int. scr. - 5530)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 luglio 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (690).

CHIARIELLO e FINIZZI. — Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (1379).

CARRARO e COPPOLA. — Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 (1437).

VIGNOLA ed altri. — Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità (1602).

DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (7).

2. Deputati SPONZIELLO ed altri; GUNNELLA e COMPAGNA. — Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio

1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare (1483) (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. ZUCCALA. — Modifiche degli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (1645).

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari